

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4256

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 5190)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1999*

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
DEL PARAGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay, d'ora in avanti denominate le Parti, desiderando rendere più efficace la cooperazione tra i due Paesi in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

**ART. 1
OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le norme stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini di una pena restrittiva della libertà personale.

ART. 2**FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. L'estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo a due anni o più severa.
2. Inoltre, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una o più pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a sei mesi.
3. Tuttavia, quando l'estradizione ha come oggetto più fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entità della pena previste nei commi 1 e 2, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, è concessa anche per gli altri.
4. L'estradizione è altresì concessa in ordine a quei reati dei quali Convenzioni multilaterali vigenti tra le parti impongano l'inserimento nei trattati successivi come fatti che possono dare luogo ad estradizione.
5. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e di cambi della legge della Parte richiedente, sempre che ricorrano i requisiti richiesti dal comma 1 e 2 di questo articolo.

ART. 3**RIFIUTO DI ESTRADIZIONE**

L'extradizione non è concessa:

- a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;**
- b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;**
- c) se il fatto per il quale è richiesta è stato commesso completamente o in parte nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato come tale dalla legge di detta Parte;**
- d) se, per il reato per il quale è richiesta, nella Parte richiesta è intervenuta amnistia e sempre che il fatto che lo costituisce ricada nella giurisdizione penale di tale Parte;**
- e) se la persona richiesta è, è stata o sarà giudicata da un tribunale speciale della Parte richiedente;**
- f) se il fatto per il quale è richiesta l'extradizione è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;**
- g) se la persona richiesta, secondo la legge della Parte richiesta, era minore al momento della commissione del reato e la legge della Parte richiedente non la considera tale, ovvero la considera minore però non prevede per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.**

2. L'extradizione non è inoltre concessa se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta:

- a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto per il quale è richiesta l'extradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa;
- b) sarà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

ART. 4

RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

L'extradizione può essere rifiutata:

- a. se la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta. La qualità di cittadino è valutata con riferimento al momento della commissione del fatto;
- b. se il fatto per il quale è stata richiesta è stato commesso al di fuori del territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del reato in questione quando sia stato commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte.

ART. 5

PENA DI MORTE

1. L'extradizione non è concessa per fatti punibili, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte.

ART. 6**INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE
RICHIESTA**

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nel comma 1, lettere c e g, e nel comma 2 dell'articolo 3, nella lettera a dell'articolo 4 e nell'articolo 5, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente deve fornire la documentazione processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso.
2. La Parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

ART. 7**PRINCIPIO DI SPECIALITA'**

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale, processata o condannata dalla Parte richiedente per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
2. Se la qualificazione giuridica attribuita al fatto per il quale l'estradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a restrizione della libertà personale, processata o condannata solo se per lo stesso fatto diversamente qualificato sia consentita l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte che intenda ottenere il consenso previsto nei commi 1 e 3, deve farne richiesta allegando la documentazione indicata nell'articolo 8 o, se si tratta di consegna ad uno Stato terzo, la domanda di estradizione ed i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta si devono inoltre allegare le dichiarazioni rese dalla persona estradata ad una autorità giudiziaria della Parte richiedente in ordine all'estensione dell'extradizione o alla consegna allo Stato terzo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando la persona estradata, avendo avuta la possibilità di lasciare il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, vi permanga più di 45 giorni dalla sua definitiva liberazione, ovvero vi fa volontariamente ritorno dopo averlo lasciato.

ART. 8

FORMA E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ESTRADIZIONE

1. Alla domanda di estradizione, che deve essere formulata per iscritto, devono essere allegati:

a. l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se l'extradizione è richiesta per l'esecuzione della pena, della sentenza irrevocabile di condanna accompagnata dall'indicazione della pena ancora da scontare;

b. una esposizione dei fatti per i quali l'extradizione viene richiesta, con l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;

c. una copia o trascrizione delle disposizioni di legge in cui i fatti sono previsti e puniti, con l'indicazione della pena applicabile, nonché le norme sulla prescrizione;

d. i dati segnaletici della persona richiesta e, se possibile, la sua fotografia e le impronte digitali, nonché qualsiasi altra informazione utile ad identificarla e a determinarne la nazionalità.

2. Nel caso in cui le informazioni fornite siano insufficienti, la Parte richiesta chiede alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine può essere prorogato su presentazione di domanda motivata.

ART. 9

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

1. Ai fini del presente Trattato tutte le comunicazioni sono trasmesse per iscritto e per la via diplomatica, per la Repubblica italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Paraguay, dal Ministero della Giustizia e del Lavoro. La domanda di arresto provvisorio può essere anche inoltrata tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni sono accompagnate dalla traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

3. Ai fini di questo Trattato, gli atti e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione.

ART. 10

ARRESTO PROVVISORIO

1. Se in caso di urgenza una Parte richiede l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte può arrestarla o applicarle qualsiasi altra misura coercitiva prima di ricevere la richiesta di estradizione.
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:
 - a. la dichiarazione di esistenza di uno dei documenti indicati nella lettera a del comma 1 dell'art. 8;
 - b. la dichiarazione che sarà chiesta l'estradizione;
 - c. la descrizione del fatto delittuoso con l'indicazione del tempo e del luogo della sua commissione;
 - d. la qualificazione giuridica del reato nonché della pena per esso prevista e, se del caso, della pena ancora da scontare;
 - e. gli elementi disponibili per l'identificazione e la localizzazione della persona.
3. La Parte richiesta informa senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla domanda, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di qualsiasi altra misura coercitiva.
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 11 non pervengono alla Parte richiesta entro 45 giorni dalla data dell'arresto della persona o dall'applicazione nei suoi confronti di altre misure coercitive, questi cessano di avere efficacia. Tuttavia, ciò non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, né l'estradizione se la domanda di estradizione perviene dopo la scadenza del termine suddetto.

ART. 11**DECISIONE E CONSEGNA**

1. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.
2. Se l'extradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona e fornisce altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale alle quali la stessa è stata sottoposta ai fini dell'extradizione.
3. Il termine per prendere in consegna è di trenta giorni a partire dalla data indicata nel comma precedente e, su domanda motivata della Parte richiedente, tale termine può essere prorogato di altri 30 giorni.
4. La decisione di concedere l'extradizione perde efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tale caso, quest'ultima è posta in libertà e la parte richiesta può rifiutare l'extradizione per quello stesso fatto.
5. In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona richiesta, la parte interessata ne informa l'altra e concorderà con la stessa una nuova data per la presa in consegna.

ART. 12**CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA**

1. Se la persona che deve essere estradata è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato che non sia il reato per il quale si chiede la estradizione, la Parte richiesta deve decidere ugualmente, senza ritardo, sulla domanda di estradizione e deve comunicare la sua decisione all'altra Parte.

2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la Parte richiesta può rinviare la consegna della persona fino al momento in cui il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità di consegna temporanea. La persona consegnata rimane detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e viene riconsegnata alla Parte richiesta entro il termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno nello stesso territorio, è calcolata nel computo della pena da infliggere o da scontare nel territorio della Parte richiesta.

ART. 13**CONSEGNA DI OGGETTI**

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla sua legislazione, sequestra e, se l'extradizione è concessa, consegna alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, a fini di prova, gli oggetti che possano servire come mezzo di

prova, quelli che furono utilizzati per commettere il reato o quelli che costituirono il prodotto o il profitto del medesimo, e che siano stati trovati al momento dell'arresto in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente.

2. Gli oggetti indicati nel comma precedente sono consegnati anche nel caso in cui, essendo già stata concessa l'extradizione, essa non possa avere luogo a causa della morte o della fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel comma 1 per tutto il tempo necessario per un procedimento penale in corso, ovvero, per la stessa ragione, può consegnarli a condizione che le siano in seguito restituiti.

4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento gli oggetti sono restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

ART. 14

CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE

Se l'extradizione sia richiesta in concorso da più Stati per uno stesso fatto o per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, dell'esistenza di altri accordi internazionali che la vincolino, della relativa gravità e del luogo dove i reati sono stati perpetrati, delle rispettive date delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di una ulteriore extradizione ad un altro Stato.

ART. 15**INFORMAZIONI SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO IN CORSO
NELLA PARTE RICHIEDENTE**

La Parte che abbia ottenuto l'extradizione ai fini di un procedimento penale comunica all'altra Parte l'esito di tale procedimento.

ART. 16**TRANSITO**

1. Ciascuna Parte autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio della persona estradata da uno Stato terzo verso il territorio di quest'ultima parte.
2. Alla richiesta di autorizzazione di transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito può essere rifiutato per i motivi per i quali può essere rifiutata l'extradizione ai sensi del presente Trattato.
3. Se è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio sarà sorvolato. Tuttavia, tale Parte deve essere informata anticipatamente, dall'altra Parte, del transito e dell'esistenza di uno degli atti previsti dall'art. 8, comma 1. Qualora l'atterraggio avvenga, tale comunicazione produce gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'art. 10.

ART. 17**SPESE**

Sono a carico della Parte richiesta le spese relative all'extradizione sostenute nel suo territorio; tuttavia, le spese di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente che l'ha richiesta. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ART. 18**NORME TRANSITORIE**

1. Alla data di entrata in vigore di questo Trattato decadrà il Trattato di estradizione firmato tra l'Italia e il Paraguay in data 30 settembre 1907, eccettuato l'articolo 16 di tale Trattato che rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore di una convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti.
2. Le estradizioni richieste prima della entrata in vigore di questo Trattato continueranno ad essere istruite secondo quanto disposto dal Trattato di estradizione del 1907.

ART. 19**RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE**


1. Il presente Trattato verrà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nella città di Roma.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno in cui si scambieranno gli strumenti di ratifica.

3. Le estradizioni richieste dopo l'entrata in vigore di questo Trattato saranno da essa regolamentate, qualunque sia la data della commissione dei reati.


4. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ognuna della Parti può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte abbia ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Assunzione: il giorno 19 del mese di marzo del millenovecentonovantasette, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.



Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica del Paraguay